



CAMPOBASSO

86100 Campobasso - Via Ugo Petrella, 1
Tel. 0874/4091
CF e P.IVA 01546900703

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

Prot. n. 275/D.A.

02/01/10

Oggetto: **Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 – art. 6, comma 12**

Disapplicazione articoli 15 Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 Legge 26 luglio 1978, n. 417 (autorizzazione uso mezzo proprio).

Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Dipartimenti Sanitari
Direttore Dipartimento Amministrativo
Direttori Sanitari Presidi Ospedalieri
Direttori dei Distretti
U.O.C. Affari Legali -Ufficio Assicurazioni-
RESPONSABILI U.O.C.C. AMM - TECN.

e. p.c.

Direttore Generale
Direttore Sanitario

LORO SEDI

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 recante "misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", all'art. 6, "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi", comma 12, dispone, tra le altre cose, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, la disapplicazione al "personale contrattualizzato di cui al decreto legislativo 165 del 2001" dell'art. 15 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'art. 8 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 e "relative disposizioni di applicazione", nonché eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Le disposizioni da disapplicare riguardano la possibilità di concedere l'autorizzazione all'uso del mezzo al personale "contrattualizzato" quindi anche al personale del SSN incaricato di recarsi in missione per conto dell'amministrazione di appartenenza, consentendo così di ridurre la spesa per i rimborsi pari a "un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo" a chilometro.

Con Circolare n. 89530 del 22/10/2010, che si allega in copia, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito necessari chiarimenti. In particolare ha precisato che si possa convenire sull'esclusione dell'applicazione delle disposizioni in esame per il personale adibito a "**funzioni**

ispettive”, nonché per il personale impiegato nello svolgimento di **“funzioni istituzionali” relative a compiti di verifica e controllo.**

Pertanto per i soli dipendenti ASReM che svolgono le citate funzioni:

- **ispettive**
- **Istituzionali relative a compiti di verifica e controllo**

è legittimo l'utilizzo del mezzo proprio e la corresponsione dell'indennità chilometrica. Resta comunque ferma la necessità che anche per tale personale trovino applicazione i principi di contenuto della spesa ai sensi dell'art. 6, comma 12 della Legge 31 maggio 2010, n. 78 e pertanto gli stessi facciano ricorso al mezzo proprio solo nel caso in cui tale scelta sia imposta dalla impossibilità dell'utilizzo dei veicoli Aziendali e, in ogni caso, qualora risulti economicamente più vantaggioso.

Pertanto i **Dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione** dovranno preventivamente verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio ai sensi della sopravvenuta citata normativa ed indicare espressamente nei provvedimenti autorizzativi che **“l'autorizzazione è rilasciata per lo svolgimento di funzioni ispettive, o per lo svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controllo”**.

Va evidenziato che , le UU.OO.CC. preposte alla liquidazione delle spese di viaggio procederanno a liquidare solo laddove sussista la citata dicitura e sono esonerate sin d'ora da responsabilità per il caso di erronea apposizione delle suindicate dichiarazioni, essendo radicata la responsabilità a carico del Dirigente che ha autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio.

Va precisato che conserva efficacia l'art. 9 della Legge 26/7/78 n. 417 che prevede la facoltà dell'Amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che debba recarsi per servizio anche oltre i limiti della Circostrizione Provinciale – sede di lavoro-. In base a tale disposizione il personale dipendente **anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi da quelli ispettivi, di verifica e controllo**, è legittimato all'uso del mezzo proprio, quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente.

Tuttavia in tale ipotesi, l'autorizzazione **è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa** dovuta da questa Azienda in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, **esclusa ogni possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.**

Per tale ultima ipotesi il Dirigente che autorizza l'utilizzo del mezzo proprio dovrà apporre in calce alla autorizzazione, la dicitura, **previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 della Legge 417/78: “Autorizza all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente che deve recarsi per servizi anche oltre i limiti della Circostrizione Provinciale –sede di lavoro-”**.

Tale autorizzazione dovrà essere inviata dal Dirigente che rilascia l'autorizzazione alla U.O.C. Affari Legali –Ufficio Assicurazioni- al solo fine di dar luogo alla copertura assicurativa non essendo invece previsto per gli effetti della normativa di settore alcun rimborso chilometrico.

Per quanto concerne tutti gli altri casi in cui i dipendenti debbano, per ragioni d'ufficio, recarsi in luoghi diversi dalla propria sede di servizio, gli stessi, dovranno inoltrare richiesta di autorizzazione al Dirigente competente, ed utilizzare, in mancanza di autovetture aziendali, i mezzi

pubblici; in tali casi, agli stessi, verrà rimborsato il costo del biglietto (allegato in originale alla richiesta).

In relazione alla difficoltà interpretativa della normativa in esame ed al relativo affidamento del personale dipendente, la liquidazione dei rimborsi relativi al periodo antecedente al 30/9/2010 è assunta in via del tutto eccezionale secondo il previgente sistema, tenendo tuttavia ben presente la finalità del risparmio contenuta nella norma citata.

A decorrere dal mese di **DICEMBRE 2010** il rimborso delle spese di viaggio e naturalmente l'autorizzazione all'uso del proprio autoveicolo deve intendersi confermata solo in capo al personale che svolge **funzioni ispettive, di verifica e controllo**, pur con le cautele organizzative richiamate da parte del Dirigente responsabile.

Si invitano, inoltre, i Dirigenti cui la presente è inviata, ad assicurare la massima diffusione nei modi che riterranno più opportuni a tutto il personale dipendente di competenza e darne riscontro alla Direzione Amministrativa ASReM..

La presente Circolare viene inviata al Direttore Generale perché adotti i necessari provvedimenti consequenziali attesa la necessità si assicurare, alla luce della sopravvenuta normativa, la disponibilità dell'utilizzo delle auto aziendali da parte dei dipendenti che per ragioni d'ufficio debbano recarsi in luoghi diversi da quelli della propria sede di servizio.

La presente Circolare verrà pubblicata sul sito Aziendale www.asrem.org nonché presso l'Albo Pretorio di ciascuna Sede ASReM: Agnone – Campobasso – Isernia – Termoli.

Distinti Saluti.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.C.
(dr.ssa Loredana PAOLOZZI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Gianfranca TESTA)

